informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 305 – 06 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **TERZO SETTORE**

DEFINITI I PARAMETRI PER INDIVIDUARE LE "ATTIVITÀ SECONDARIE" DEGLI ETS

RIFERIMENTI

- **Artt. 6 e 13, D.Lgs. n. 117/2017**
- **DM 19.5.2021, n. 107**

IN SINTESI

Come previsto dal "Codice del Terzo Settore", con apposito Decreto sono stati individuati i parametri al ricorrere dei quali l'attività esercitata da un Ente del Terzo settore, diversa da quelle "di interesse generale", può essere considerata strumentale e secondaria.

In particolare l'attività diversa può essere classificata "secondaria" se è soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti parametri:

- *i relativi ricavi siano non superiori al 30% delle entrate complessive dell'Ente;*
- *i relativi ricavi siano non superiori al 66% dei costi complessivi dell'Ente.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 6, D.Lgs. n. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", prevede che gli Enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) **possono esercitare attività diverse da quelle "di interesse generale"** (elencate nell'art. 5) **a condizione che**:

- l'atto costitutivo / statuto preveda espressamente tale possibilità;
- tali altre attività siano **secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, **secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto**, *"tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale"*.

In attuazione della citata disposizione è stato pubblicato sulla G.U. 26.7.2021, n. 177 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19.5.2021, n. 107 con il quale sono definite in maniera più puntuale le condizioni e i parametri al ricorrere dei quali l'attività diversa (rispetto a quella di interesse generale) può essere considerata "strumentale" e "secondaria".

Si rammenta che per quanto riguarda l'attività di "raccolta fondi" di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 117/2017 è necessario attendere le relative linee guida che dovranno essere individuate da un apposito Decreto.

PARAMETRI PER INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ STRUMENTALI E SECONDARIE

Come sopra accennato è necessario individuare la natura strumentale e secondaria dell'attività "diversa" posta in essere dall'Ente.

A tal fine l'art. 2 del citato Decreto fornisce la definizione di "**natura strumentale**" prevedendo che:

*"le attività diverse di cui all'articolo 6 .... si considerano **strumentali rispetto alle attività di interesse generale** se, indipendentemente dal loro oggetto, **sono esercitate dall'ente** del Terzo settore, **per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** perseguite dall'ente medesimo".*

Inoltre, l'art. 3 del Decreto in esame individua gli specifici parametri che devono essere rispettati (**alternativamente**) affinché le predette attività diverse possano essere considerate "**secondarie**" rispetto alle attività di interesse generale dell'Ente.

In particolare è previsto che **in ciascun esercizio** è necessario che ricorra **una** delle seguenti condizioni:

- i relativi **ricavi** siano **non superiori al 30% delle entrate complessive** dell'Ente;
- i relativi **ricavi** siano **non superiori al 66% dei costi complessivi** dell'Ente.
  Con riferimento ai **costi complessivi** il comma 3 dell'art. 3 in esame specifica che devono essere ricompresi anche:
  - i **costi figurativi relativi all'impiego di volontari** iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, calcolati applicando, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;
  - le **erogazioni gratuite di denaro** e le **cessioni / erogazioni gratuite di beni o servizi**, per il loro valore normale;
  - la **differenza tra il valore normale** dei beni / servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività statutaria e il loro **costo effettivo di acquisto**.

In ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 in esame, per il computo delle predette percentuali (30% delle entrate e 66% dei costi) **non vanno considerati**, né al numeratore né al denominatore, **i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale** dell'Ente presso Enti terzi.

Spetta all'organo di amministrazione dell'Ente indicare, nella Relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa ovvero nella Nota integrativa al bilancio, **il criterio utilizzato** (tra i predetti 2 parametri) per determinare il carattere secondario dell'attività nonchè

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

le ***"informazioni e i riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono** al perseguimento della missione dell'ente"* come previsto dal DM 5.3.2020.

CARATTERISTICHE "ATTIVITÀ DIVERSE" ESERCITATE DA ETS	
Strumentalità	Se esercitate per realizzare, in via esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Secondarietà	Se: • i ricavi sono pari o inferiori al 30% delle entrate complessive; ovvero • i ricavi sono pari o inferiori al 66% dei costo complessivi.

NB

Merita evidenziare che quanto sopra **riguarda le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di volontariato (ODV)**.
Per gli Enti iscritti all'Anagrafe delle **ONLUS diversi da APS e ODV** resta applicabile quanto disposto dal D.Lgs. n. 460/97 e pertanto gli stessi possono esercitare, oltre alle attività istituzionali, le c.d. "attività connesse" di cui all'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 460/97.

MANCATO RISPETTO DEI PARAMETRI

Nel caso in cui nel periodo d'imposta risulti **non rispettato il limite fissato dal parametro scelto**, l'Ente ha l'obbligo di:

- effettuare, **entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio / rendiconto annuale**, **apposita segnalazione all'Ufficio del RUNTS** territorialmente competente nonché all'eventuale Rete associativa / Centro di servizio per il volontariato di cui all'art. 93, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 117/2017 (autorizzati a svolgere attività di controllo);
- **adottare nell'esercizio successivo un rapporto tra attività secondarie ed attività principali** di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, sia **inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente**.
  Così, ad esempio, come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto, se si sceglie il criterio che fa riferimento alle entrate complessive dell'Ente e la percentuale risultante è pari al 40% (anziché non superiore al 30%), nell'esercizio successivo l'Ente deve ottenere un rapporto non superiore al 20%, in modo da "recuperare" lo sforamento (del 10%) realizzato nell'anno precedente.

NB

In caso di:
- **omessa segnalazione**;

ovvero
- **mancato rispetto del limite da adottare nell'esercizio successivo**;

l'Ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la **cancellazione dell'Ente dal RUNTS** ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 117/2017.

Considerato che ad oggi il **RUNTS non risulta ancora pienamente operativo** non è chiaro il periodo d'imposta con riferimento al quale è necessario provvedere alla verifica dei parametri sopra illustrati con conseguente applicazione del corrispondente regime sanzionatorio (cancellazione dal Registro Unico) in caso di inosservanza / sforamento.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it